



03414-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI	- Presidente -	Sent. n. sez. 327/2020
VINCENZO SIANI		UP - 06/07/2020
ROSA ANNA SARACENO	- Relatore -	R.G.N. 36007/2019
STEFANO APRILE		
ALESSANDRO CENTONZE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato il (omissis)

(omissis) nato il (omissis)

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 01/06/2016 del GIUDICE DI PACE di GROSSETO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI

che ha concluso chiedendo *l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata*

udito il difensore

Non essendo pervenuta alcuna richiesta di discussione orale, si procede alla trattazione del ricorso iscritto sul ruolo odierno senza l'intervento del Procuratore Generale e delle altre parti ai sensi dell'art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 conv. con modificazioni in L 24 aprile 2020, n. 27.

M

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1 giugno 2016 il Giudice di pace di Grosseto assolveva gli imputati (omissis) , (omissis) e (omissis) dal reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, loro contestato per avere fatto ingresso ed essersi trattenuti nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, fatto accertato in (omissis) (omissis) .

A ragione della decisione, osservava che, alla stregua degli elementi acquisiti, andava esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, "*consistente nella chiara volontà di insediarsi immediatamente sul luogo dell'arrivo*", giacché i prevenuti non avevano intenzione di permanere sul territorio nazionale oltre il tempo necessario per raggiungere altra destinazione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, chiedendone l'annullamento per violazione o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 10 *bis* Dd. Lgs. n. 198/1998 e relativo vizio di motivazione: il giudicante ha mandato assolti i prevenuti, affermando che essi fossero di passaggio sul territorio italiano e non avessero intenzione di trattenersi, trascurando però, a tacer d'altro, che la norma penale, sanziona anche l'ingresso clandestino e che tale condotta è stata oggetto di rituale contestazione.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 6 luglio 2020 ai sensi dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 17/03/2020, convertito dalla legge n. 27, e successive modifiche, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Birritteri, ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, e il difensore dell'imputato (omissis) , avvocato (omissis) , ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricordo è fondato e merita accoglimento.

2. In punto di fatto è certo che gli imputati sono stati sorpresi sul treno (omissis) partito da (omissis) e diretto a (omissis) . La decisione ha poi valorizzato le dichiarazioni del verbalizzante che aveva riferito di aver controllato gli stranieri e di averli trovati privi di documenti di identità e di permesso di soggiorno e di non aver appurato quando e come avessero fatto ingresso nel territorio nazionale.

3. L'art. 10-bis T.U. imm. incrimina due specifici comportamenti, entrambi oggetto della elevata imputazione, costituiti dal "fare ingresso" e dal "trattenersi

nel territorio" dello Stato; esso contempla, dunque, una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una condotta di carattere permanente e di natura omissiva (costituita dal non lasciare il territorio nazionale pur non avendo titolo per permanervi).

La rilevanza penale di entrambe le anzidette condotte è correlata alla concreta lesione del bene giuridico tutelato, da individuarsi nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori secondo un determinato assetto normativo, in vista di beni pubblici di sicuro rilievo costituzionale.

4. Nel caso in esame è lo stesso giudice di merito che riferisce che gli imputati erano privi di documenti identificativi e di permesso di soggiorno e che, anzi, si erano opposti al fotosegnalamento "*perché in quel caso rimangono a carico dello Stato di ingresso*". In siffatta situazione, nella quale mancava ogni documento o visto abilitante l'ingresso, non poteva dubitarsi che i confini nazionali fossero stati irregolarmente varcati e, stante la mancanza di titoli idonei e l'apparente totale irregolarità degli stranieri, incombeva sugli stessi l'onere di dimostrare l'esistenza di un titolo di ingresso o di soggiorno, legittimante la loro condizione nello Stato.

D'altro canto, sebbene la nozione di "trattenersi" implica una permanenza caratterizzata da volontarietà e da apprezzabile continuità, un ingresso clandestino e senza visto da paesi terzi non legittima una permanenza nel territorio dello Stato neppure per il limitato periodo di otto giorni previsto dall'art. 5 del T.U.

5. La sentenza impugnata non può che essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Grosseto per nuovo giudizio, libero negli esiti ma rispettoso dei superiori principi.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Grosseto, in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020

Il Consigliere Estensore

Rossanna Saraceno



Il Presidente

Antonella Patrizia Mazzei

